



CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 46 DEL 14/07/2021

OGGETTO:

MANIFESTAZIONE "TAVOLI SOTTO LE STELLE" PREVISTA PER I GIORNI 16 E 17 LUGLIO 2021 PER LE VIE CITTADINE. DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALCOLICI E SUPERALCOLICI E DI BEVANDE CONTENUTE IN BICCHIERTI, BOTTGLIE O ALTRE CONFEZIONI DI VETRO E DI LATTINE

IL SINDACO

Premesso che nei giorni 16 e 17 luglio 2021 dalle ore 18:00 alle ore 24:00, nell'ambito si svolgerà per le vie del centro cittadino la Manifestazione "TAVOLI SOTTO LE STELLE" a cura degli operatori commerciali segusini, con la presenza di vari punti di intrattenimento musicale, e di somministrazione di alimenti e bevande;

Richiamate:

- la Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017, trasmessa dalla Prefettura di Torino con nota del 19.06.2017, prot n. 1534/2017/area1 Ordine e Sicurezza Pubblica;
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110/(10) del 18/07/2018, avente ad oggetto: "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche - Direttiva";

Dato atto con gli Uffici di Polizia Amministrativa, Ufficio di Polizia Municipale e Ufficio Tecnico si sono valutati gli aspetti di sicurezza e di pubblica incolumità dell'intera manifestazione anche alla luce delle prescrizioni di cui alle Circolari e sopraindicate;

Ricordate le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 28 maggio 2021;

Considerato che gli eventi previsti, per le modalità di realizzazione, richiameranno un discreto afflusso di pubblico, con un elevato consumo di bevande, anche alcoliche e superalcoliche;

Specificato che potrebbero costituire un reale e concreto pericolo per l'incolumità delle persone e delle cose:

1. l'assunzione di superalcolici in situazione di generale affollamento ed euforia;
2. la dispersione di contenitori di vetro, soprattutto se in frammenti, nelle aree interessate dalla manifestazione e in quelle pubbliche adiacenti;
3. il consumo di bevande in lattina in caso di uso improprio;

Ritenuto quindi opportuno, allo scopo di garantire il preminente interesse pubblico all'incolumità e alla sicurezza urbana, vietare la vendita per asporto e la somministrazione di superalcolici, di bevande in

contenitori/bottiglie in vetro e lattine nelle aree interessate dalle manifestazioni e nelle immediate adiacenze;

Ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.lgs 267/2000 e s.m. e i.;

ORDINA

- **ai pubblici esercizi, ai commercianti del settore alimentare, agli ambulanti e in generale a tutti i soggetti autorizzati alla vendita e alla somministrazione di bevande in qualsiasi forma:**
 - è fatto divieto di vendita per asporto e di somministrazione dei superalcolici;
 - è fatto divieto di vendita per asporto e di somministrazione di bevande in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e in lattine;
- è fatto divieto **a chiunque** di introdurre e consumare superalcolici, anche già in proprio possesso, nelle aree interessate alla manifestazione;
- è fatto divieto **a chiunque** di introdurre e consumare bevande in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e in lattine, anche già in proprio possesso, nell'area interessata alla manifestazione.

I divieti e gli obblighi di cui sopra non si applicano qualora la somministrazione avvenga all'interno degli esercizi autorizzati.

La presente ordinanza si applica all'area di Piazza della Repubblica, C.so Inghilterra, Via Roma, Via Mazzini, Piazza IV Novembre, Via Abegg, Via Fratelli Vallerio, Via Norberto Rosa, Piazza Trento, Piazza Enrico De' Bartolomei, Via Palazzo di Città, Via Francesco Rolando, Piazza San Giusto, Via Montenero, nei giorni 16 e 17 luglio 2021, dalle ore 18:00 alle ore 24:00.

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e sia trasmessa:

- Al Prefetto di Torino;
- Al Comando Compagnia Carabinieri di Susa;
- Al Comando di Polizia Municipale di Susa;
- Al Comando di Polizia Stradale e al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Susa.

Agli Agenti della Forza Pubblica è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 c.p., le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00, così come stabilito dall'art. 7 bis del D.lgs 267/2000.

Il Sindaco
Pier Giuseppe GENOVESE

